

Cari colleghi,
vi vogliamo aggiornare su quanto discusso nel Comitato Delegati Cassa Straordinario tenutosi il giorno 20 giugno.

La delibera approvata a Novembre 2022 riguardante l'aumento dei minimi e delle aliquote contributive era stata non approvata dai Ministeri Vigilanti perché nel frattempo erano intervenute altre modifiche. Quindi in questo Comitato sono state riproposte le modifiche già discusse a Novembre 2022.

Modifiche Regolamentarie:

L'argomento all'ordine del giorno riguardava le MODIFICHE REGOLAMENTARIE riguardanti l'incremento contributivo e alcune azioni per implementazione WELFARE.

Incremento Contributivo

Si prevede l'incremento dell'aliquota contributiva: nel 2025 dal 18% si passerà al 20% e nel 2027 si passerà al 22%. Contestualmente è previsto l'incremento dei minimi, sia soggettivo che integrativo, come da tabella allegata:

Anno	Soggettivo Minimo	Integrativo Minimo	Aliquota
2024	€ 3680,00	€ 1840,00	18 %
2025	€ 4205,00	€ 1945,00	20 %
2026	€ 4260,00	€ 1970,00	20 %
2027	€ 4715,00	€ 2005,00	22 %

Contributo Volontario

Come sapete, da qualche anno è possibile effettuare il versamento di una ulteriore quota di contribuzione su base volontaria. Questa quota andrà direttamente ad incrementare il proprio montante contributivo. Attualmente era prevista una soglia massima di versamento pari al 10 %. Si è provveduto ad eliminare il tetto del 10%, fermo rimanendo il vincolo di poter versare una quota di contributo volontario che, sommata al contributo soggettivo dovuto, non ecceda la base imponibile per il calcolo del contributo stesso

Retrocessione del contributo integrativo, incremento delle aliquote

Si prevede di incrementare l'aliquota di retrocessione dell'integrativo, nel proprio montante contributivo, a seconda dell'anno di prima iscrizione alla cassa.

Le percentuali di retrocessione sono quelle riportate nella tabella sottostante:

Modulazione aliquote retrocessione in base all'anno di prima iscrizione alla Cassa					
anno	aliquota	anno	aliquota	anno	Aliquota
1985	0,50%	1995	1,50%	2005	2,50%
1986	0,60%	1996	1,60%	2006	2,60%
1987	0,70%	1997	1,70%	2007	2,70%
1988	0,80%	1998	1,80%	2008	2,80%
1989	0,90%	1999	1,90%	2009	2,90%
1990	1,00%	2000	2,00%	2010	3,00%
1991	1,10%	2001	2,10%		
1992	1,20%	2002	2,20%		
1993	1,30%	2003	2,30%		
1994	1,40%	2004	2,40%		

Agevolazione neo-iscritti

È stata inserita la possibilità, per chi si iscrive alla Cassa entro i 30 anni di età, di usufruire comunque delle agevolazioni previste sui contributi minimi per l'intero quinquennio, quindi anche oltre il 31 dicembre dell'anno di compimento dei 30 anni di età. Tuttavia, per le annualità oltre quella del compimento dei 30 anni, le riduzioni sul soggetto minimo non daranno luogo a contribuzione figurativa. È data comunque facoltà al professionista di integrare la contribuzione agevolata non coperta da contribuzione figurativa entro 5 anni dall'anno oggetto di agevolazione, con la sola applicazione degli interessi legali.

Riduzioni in caso di maternità/adozione

Viene riconosciuto per le professioniste madri di un regime contributivo agevolato nell'anno di nascita/entrata in famiglia di un figlio. L'agevolazione riguarda la riduzione al 50% del contributo soggetto minimo e del contributo integrativo minimo, con integrazione figurativa del contributo soggetto. Stessa agevolazione può essere richiesta per l'anno successivo, ma senza integrazione figurativa. In questo caso la minore quota di contributo soggetto può essere integrata entro cinque anni con il solo versamento degli interessi legali.

Le agevolazioni di cui sopra decadono se nell'anno del beneficio viene prodotto un reddito professionale superiore alla soglia prevista per il versamento del solo contributo minimo.

Il nostro voto, a questo pacchetto di modifiche, è stato **CONTRARIO** motivando il voto con durante il Comitato (essendo una delibera unica il voto è stato uno solo).

“OPZIONE DONNE”:

Pensione anticipata per le professioniste donne

La modifica prevede l'introduzione di un regime agevolato temporaneo per le professioniste che raggiungono i requisiti anagrafico – contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, ovvero almeno 60 anni di età e 40 anni di regolare contribuzione. La percentuale di abbattimento della quota reddituale prevista in caso di opzione per la pensione di vecchiaia anticipata, è stata abbassata allo 0,5% per ogni mese di anticipo rispetto all'età di 67 anni, per le domande presentate dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2035.

Il nostro voto, a questo pacchetto di modifiche, è stato **FAVOREVOLE** motivando il voto con durante il Comitato.

Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo

Distinti Saluti

I Delegati per il Collegio dei Geometri di Modena

geom. Luigi Zaccardo

geom. Elisa Turrini